Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 164 del 05/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PLURILATERALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPI EMILIA-ROMAGNA E LE PROVINCE ADERENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA PILOTA DI SPERIMENTAZIONE DI FORME DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE SCHEMA..

Con l'approvazione del documento di "Indirizzi condivisi tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, ANCI, UPI ed UNCEM per un sistema di governo territoriale efficiente ed integrato", approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con proprio atto n. 571 in data 20 aprile 2026, la Regione Emilia Romagna ha dato avvio ad una fase di riforma del suo sistema di governo territoriale con la finalità di renderlo più integrato e fondato su sostenibilità, efficacia, efficienza e collaborazione multilivello.

Quale prima linea di indirizzo del processo di riforma vi è l'allineamento al principio europeo "place-based", caratterizzato dall'introduzione di una governance multilivello che assicura il coinvolgimento coordinato dei diversi attori pubblici e privati, favorendo l'integrazione tra politiche e livelli di governo.

Questo modello richiede lo sviluppo di una capacità di programmazione strategica di area vasta, provinciale, finalizzata a creare connessioni tra i territori, in ottica collaborativa e di messa a fattor comune delle risorse, delle competenze e delle potenzialità, tali da rafforzare insieme ai sistemi territoriali forti anche quelli più deboli e periferici.

La seconda linea di indirizzo della riforma del sistema di governo regionale riguarda il potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali attraverso la valorizzazione di funzioni integrate e partecipate da più enti.

Anche in questo ambito sarà valorizzato il ruolo delle Province di supporto ai Comuni e alle loro forme associative, attraverso l'individuazione di soluzioni di assistenza ai Comuni, valorizzando a pieno il concetto di Provincia "Casa dei Comuni".

Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale, l'art. 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9 prevede, la concessione di contributi economici alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e della governance integrata multilivello.

Il medesimo articolo 52 individua, tra le priorità della sperimentazione, la costruzione di sistemi integrati di analisi e conoscenza socioeconomica e territoriale, il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle Province, il supporto ai Comuni e alle Unioni di Comuni e lo sviluppo della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica.

Copia informatica per consultazione

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 7/09/2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale, nonché lo schema di proposta progettuale.

Il Programma prevede la realizzazione di tre progetti, coordinati da UPI E-R, con il coinvolgimento di tutte le 8 Province regionali, con diverso grado di partecipazione di ogni Provincia per le seguenti finalità:

- Permettere alla Regione di disporre di un sistema integrato di analisi della conoscenza socioeconomica territoriale che supporti la programmazione strategica territoriale (prossimo DSR) e l'assunzione di decisioni di allocazione delle risorse più eque ed efficaci;
- -Dotare le Province di strumenti adeguati alla pianificazione strategica territoriale basata su evidenze per tornare a svolgere un ruolo strategico di coordinamento territoriale;
- -Valorizzare il modello di gestione online del BES delle Province, coerente con il BES ISTAT/CUSPI, quale strumento standard per la misurazione del benessere e dell'impatto delle politiche a scala provinciale per tutta l'Emilia-Romagna;
- Basare la Governance multilivello tra Regione, Province, Unioni e Comuni, su piattaforme digitali abilitanti ed integrate, per contenere la frammentazione e realizzare l'ottimizzazione dell'efficacia della spesa pubblica.

Ritenuto che i contenuti del progetto siano di interesse per la Provincia di Modena sia con riferimento alle prospettive che il processo di riordino potrà presentare che per i contenuti del progetto stesso.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla proposta del presente atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) Di approvare l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riferito allo schema di convenzione per l'attuazione del programma di sperimentazione denominato "NGTP Next Generation dei Territori Provinciali".

2) Di aderire conseguentemente al suddetto programma sperimentale.

Copia informatica per consultazione

3) Di autorizzare il Direttore Generale dell'ente alla sottoscrizione della Convenzione in parola nonché di conferire al suddetto idoneo mandato e il potere di rappresentanza dell'ente con riferimento al programma in parola.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

CONVENZIONE PLURILATERALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPI EMILIA-ROMAGNA E LE PROVINCE ADERENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA PILOTA DI SPERIMENTAZIONE DI FORME DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Convenzione per all'attuazione del Programma "*NGTP – Next Generation dei Territori Provinciali*", nell'ambito della sperimentazione di forme di integrazione territoriale di cui all'articolo 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9

Tra

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379, in persona della Direttrice generale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, o suo delegato, di seguito denominata "Regione";
e

l'Unione delle Province d'Italia – UPI Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, via Innocenzo Malvasia 6, P. IVA 02709951202, in persona del legale rappresentante, o suo delegato, di seguito denominata "UPI" o "Soggetto coordinatore";

e

le Province aderenti al Programma, di seguito congiuntamente denominate "Province aderenti" e, in particolare:

- la **Provincia di Piacenza**, con sede legale in Piacenza, corso Garibaldi 50, codice fiscale 00233540335, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Parma**, con sede legale in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, P.IVA 80015230347, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, codice fiscale 00209290352, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Modena**, con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà, codice fiscale 01375710363, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Ferrara**, con sede legale in Ferrara, Corso Isonzo 26, codice fiscale 00334500386, in persona del legale rappresentante;

Copia informatica per consultazione

- la **Provincia di Forlì-Cesena**, con sede legale in Forlì, Piazza Giovan Battista Morgagni, codice fiscale 02710300407, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Ravenna**, con sede legale in Ravenna, Piazza caduti della Libertà 2, codice fiscale 00356680397, in persona del legale rappresentante;
- la **Provincia di Rimini**, con sede legale in Rimini, via Dario Campana 64, codice fiscale 91023860405, in persona del legale rappresentante;

La Regione, UPI e le Province aderenti sono di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che

- con deliberazione n. 571 del 20 aprile 2026, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'avvio e la valorizzazione di un sistema di governo territoriale efficiente e integrato, prodromico all'approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale;
- l'articolo 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9 prevede, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale, la concessione di contributi economici alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e della governance integrata multilivello;
- il medesimo articolo 52 individua, tra le priorità della sperimentazione, la costruzione di sistemi integrati di analisi e conoscenza socioeconomica e territoriale, il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle Province, il supporto ai Comuni e alle Unioni di Comuni e lo sviluppo della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 7/09/2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale, nonché lo schema di proposta progettuale;
- gli atti regionali richiamati prevedono la possibilità di riconoscere l'interesse strategico regionale delle proposte aventi carattere unitario, coinvolgenti una pluralità di Province e funzionali alla costruzione di modelli organizzativi, piattaforme digitali, reti di competenze, sistemi di conoscenza

Copia informatica per consultazione

territoriale o altre infrastrutture organizzative a beneficio del sistema regionale delle autonomie locali;

- UPI ha presentato il Programma denominato "*NGTP – Next Generation dei Territori Provinciali*", acquisito al protocollo regionale n. 0996168 del 23 settembre 2026, che coinvolge le Province aderenti e si articola negli interventi indicati nella proposta progettuale;
- la proposta progettuale individua UPI quale soggetto beneficiario del contributo regionale, coordinatore unitario e referente del Programma nei confronti della Regione, responsabile del coordinamento delle attività, della coerenza metodologica, del monitoraggio e della rendicontazione complessiva;
- le Province aderenti intendono partecipare al Programma e individuare UPI quale soggetto beneficiario del contributo regionale e coordinatore unitario, conferendole, nei limiti stabiliti dalla presente Convenzione, mandato per la cura dei rapporti con la Regione, il coordinamento delle attività, la gestione delle risorse regionali e la presentazione della rendicontazione unitaria;
- la proposta progettuale è stata valutata ammissibile e coerente con le finalità e le priorità stabilite dall'articolo 52 della legge regionale n. 9/2026 e dagli atti regionali attuativi;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 05 ottobre 2026 il Programma è stato ammesso a finanziamento, è stato assegnato a UPI un contributo regionale massimo pari a euro 1.265.000,00 ed è stato approvato il presente schema di Convenzione;
- il Programma riveste carattere sperimentale, è finalizzato alla produzione di risultati verificabili, metodologie, strumenti e output trasferibili e riusabili e concorre all'acquisizione di elementi conoscitivi utili alle politiche regionali in materia di riordino territoriale, capacità amministrativa e governance multilivello.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione, UPI e le Province aderenti per l'attuazione del Programma denominato "*NGTP – Next Generation dei Territori Provinciali*",

Copia informatica per consultazione

di seguito “Programma”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 5 ottobre 2026;

2. La proposta progettuale presentata da UPI e acquisita al protocollo regionale n. 0996168 del 23 settembre 2026 è conservata agli atti della Regione e costituisce il riferimento tecnico, programmatico e finanziario per l’attuazione della presente Convenzione.

3. Gli obiettivi, le attività, il quadro economico-finanziario, il riparto delle attività e delle risorse tra UPI e le Province aderenti, le ulteriori fonti di copertura, gli output, gli indicatori e il cronoprogramma sono quelli definiti nella proposta progettuale di cui al comma 2, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione e dalla deliberazione regionale di assegnazione del contributo.

4. In caso di contrasto tra la presente Convenzione e la proposta progettuale, prevalgono le disposizioni della presente Convenzione. Restano in ogni caso ferme le condizioni e i limiti stabiliti dalla deliberazione regionale di assegnazione del contributo.

5. Il Programma è finalizzato a sperimentare forme di integrazione territoriale, cooperazione istituzionale e governance multilivello coerenti con le priorità di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2026 e con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale.

6. Il Programma persegue, in particolare, le seguenti finalità generali:

 a) rafforzare la capacità amministrativa delle Province e degli enti locali del territorio;

 b) sviluppare forme organizzative e modalità operative di area vasta;

 c) favorire il raccordo e la cooperazione tra i diversi livelli di governo territoriale;

 d) sviluppare modelli organizzativi, procedurali e tecnologici innovativi;

 e) produrre output verificabili, trasferibili e riusabili nel sistema regionale delle autonomie locali;

 f) acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all’evoluzione del sistema di governo territoriale regionale.

7. Le finalità specifiche, le attività, gli interventi e i risultati attesi del Programma sono individuati nella proposta progettuale di cui al comma 2.

Copia informatica per consultazione

Art. 2 – Natura del rapporto e principi di collaborazione

1. La presente Convenzione costituisce lo strumento attuativo del contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2026.
2. La partecipazione di UPI alla Convenzione trova fondamento nell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2026, nella deliberazione della Giunta regionale n. 1494/2026, nella deliberazione di assegnazione del contributo n. 1677del 5 ottobre 2026 e nel mandato conferito dalle Province aderenti.
3. Le Parti operano secondo i principi di leale collaborazione istituzionale, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, proporzionalità, responsabilità e reciproca informazione.
4. La Convenzione non costituisce affidamento di servizi né configura un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive. Il contributo regionale concorre alla copertura delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dagli atti regionali di concessione.
5. Ciascuna Parte conserva la titolarità delle funzioni e delle competenze attribuitele dall'ordinamento. La collaborazione prevista dalla presente Convenzione non comporta trasferimento di funzioni o delega di poteri amministrativi non espressamente previsti.
6. Gli enti e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del Programma, ma non sottoscrittori della presente Convenzione, non assumono, per effetto di tale coinvolgimento, la qualità di Parte.

Art. 3 – Ruolo della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Programma. In particolare, la Regione:

 a) assicura il raccordo del Programma con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale e governance multilivello;

 b) esamina le relazioni di monitoraggio, le rendicontazioni e gli eventuali aggiornamenti del Programma;

 c) verifica la sussistenza e la permanenza delle condizioni per l'erogazione del contributo;

Copia informatica per consultazione

d) può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali e azioni correttive;

e) autorizza, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, le variazioni e le proroghe;

f) può partecipare agli organismi di governance con funzioni di raccordo istituzionale, indirizzo e monitoraggio, senza assumere responsabilità gestionali o operative;

g) promuove la diffusione e il riuso degli esiti della sperimentazione, nel rispetto della disciplina applicabile.

2. La Regione individua quale struttura responsabile dell'attuazione della presente Convenzione il Settore Programmazione strategica e integrata e sviluppo territoriale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, salvo successive modifiche organizzative.

Art. 4 – Ruolo e compiti di UPI Emilia-Romagna

1. UPI opera quale soggetto beneficiario del contributo regionale, coordinatore unitario e responsabile dell'attuazione complessiva del Programma nei confronti della Regione.
2. UPI assicura il coordinamento tecnico e organizzativo delle Province aderenti, favorendo l'integrazione tra le attività, la coerenza metodologica e il conseguimento unitario degli obiettivi progettuali. In particolare, UPI:

a) coordina l'attuazione delle attività comuni e assicura il raccordo tra le attività svolte dalle Province aderenti;

b) convoca e supporta gli organismi di governance del Programma;

c) cura il raccordo operativo con la struttura regionale competente;

d) verifica l'avanzamento delle attività e l'allineamento al cronoprogramma;

e) assicura la raccolta, l'organizzazione e la verifica istruttoria dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessi dalle Province aderenti;

f) predispone le relazioni di monitoraggio e la relazione finale unitaria;

g) presenta alla Regione le richieste di erogazione, le relazioni di monitoraggio e la rendicontazione tecnica e finanziaria unitaria;

Copia informatica per consultazione

h) gestisce le attività comuni e le relative risorse secondo quanto previsto dalla proposta progettuale;

i) trasferisce alle Province aderenti le quote del contributo regionale previste dal quadro economico-finanziario;

j) garantisce la corretta conservazione della documentazione progettuale, amministrativa e contabile di propria competenza;

k) assicura la diffusione, la trasferibilità e il riuso degli output e dei risultati della sperimentazione;

l) provvede alla restituzione alla Regione delle somme eventualmente non riconosciute o oggetto di recupero, fermo restando il diritto di rivalersi nei confronti della Provincia cui siano imputabili irregolarità o inadempimenti.

3. UPI non può modificare unilateralmente gli obiettivi, il partenariato, le attività essenziali, il quadro finanziario, gli output o il cronoprogramma del Programma. Le modifiche sono disciplinate dall'articolo 13.
4. UPI svolge verifiche istruttorie sulla documentazione trasmessa dalle Province aderenti. Tali verifiche non sostituiscono le responsabilità delle Province in ordine alla legittimità degli atti adottati, alla regolarità delle procedure espletate, alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'ammissibilità delle spese sostenute.

Art. 5 – Compiti delle Province aderenti

1. Le Province aderiscono al Programma e concorrono alla sua attuazione secondo le attività, le responsabilità, gli output, gli indicatori e le scadenze definiti nella proposta progettuale.
2. Le Province individuano UPI quale soggetto beneficiario del contributo regionale e coordinatore unitario del Programma nei rapporti con la Regione.
3. Le Province si impegnano a:

a) individuare un referente istituzionale e un referente tecnico-operativo;

b) partecipare agli organismi e alle attività di coordinamento previsti dal Programma;

c) assicurare la disponibilità dei dati, delle informazioni, delle competenze e delle risorse organizzative necessarie allo svolgimento delle attività;

Copia informatica per consultazione

d) realizzare le attività di propria competenza nel rispetto del cronoprogramma, delle metodologie condivise e della normativa applicabile;

e) conseguire e documentare gli output attribuiti alle attività di propria competenza;

f) comunicare tempestivamente a UPI eventuali criticità, ritardi, scostamenti, rischi o esigenze di modifica;

g) trasmettere a UPI la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione;

h) concorrere alla validazione degli output comuni e alla diffusione dei risultati;

i) garantire la corretta tenuta, conservazione e disponibilità della documentazione di propria competenza.

4. Ciascuna Provincia conserva la responsabilità degli atti adottati, delle procedure amministrative e di affidamento espletate, delle attività direttamente realizzate, delle spese sostenute, della veridicità e completezza dei dati e dei documenti trasmessi e del conseguimento degli output di propria competenza.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Provincia conferisce a UPI mandato e contestuale potere di rappresentanza, limitatamente ai rapporti con la Regione e agli adempimenti necessari alla gestione unitaria del Programma, per:

a) presentare richieste di erogazione del contributo, relazioni di monitoraggio, rendicontazioni unitarie, richieste di chiarimento e documentazione integrativa;

b) ricevere dalla Regione le comunicazioni e le risorse relative al Programma;

c) trasmettere alla Regione dati, relazioni, attestazioni e documentazione predisposti o validati dalla Provincia;

d) formulare richieste di variazione o proroga previamente condivise con le Province interessate;

e) trasferire alle Province le quote di contributo secondo il quadro economico-finanziario approvato.

6. Il mandato e il potere di rappresentanza non attribuiscono a UPI il potere di:

a) adottare atti amministrativi in nome delle Province;

b) espletare procedure di affidamento per conto delle Province, salvo espressa e distinta attribuzione conforme alla normativa vigente;

Copia informatica per consultazione

c) assumere obbligazioni ulteriori a carico delle Province;

d) rendere dichiarazioni non predisposte o validate dalle Province;

e) modificare unilateralmente attività, risorse, output, tempi o impegni attribuiti alle Province.

7. Ciascuna Provincia assicura che il mandato e il potere di rappresentanza siano espressamente autorizzati dal proprio atto interno di adesione alla presente Convenzione.
8. Il mandato produce effetti per la durata della Convenzione e per gli adempimenti successivi connessi alla rendicontazione, ai controlli, alla liquidazione del saldo, al recupero delle somme e alla chiusura del Programma.

Art. 6 – Contributo regionale e quadro finanziario

1. Per la realizzazione del Programma, la Regione riconosce a UPI un contributo massimo complessivo pari a euro 1.265.000,00, a valere sul capitolo di bilancio n. U03233, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il quadro economico-finanziario contenuto nella proposta progettuale individua:

 a) il costo complessivo del Programma;

 b) l'importo del contributo regionale;

 c) le eventuali ulteriori fonti di copertura;

 d) il riparto delle risorse tra attività e soggetti attuatori;

 e) le categorie di spesa;

 f) le annualità di riferimento e il cronoprogramma finanziario.

3. Le quote del contributo regionale destinate alle Province aderenti, le attività cui sono riferite e le condizioni per il relativo trasferimento sono quelle previste dal quadro economico-finanziario approvato e dall'articolo 7.
4. Il contributo regionale è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal Programma e non può essere utilizzato per finalità diverse.
5. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente sostenute, pagate, rendicontate e ritenute ammissibili, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 12.
6. Qualora il costo complessivo effettivamente sostenuto e riconosciuto ammissibile risulti inferiore a quello approvato, ovvero le ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate risultino inferiori a quelle previste, il contributo regionale

Copia informatica per consultazione

è rideterminato nel rispetto della misura massima di finanziamento approvata e, in ogni caso, nei limiti delle spese riconosciute ammissibili.
7. UPI rimane responsabile nei confronti della Regione della corretta gestione dell'intero contributo regionale, comprese le quote trasferite alle Province aderenti, ferme restando le responsabilità di ciascuna Provincia per le attività e le spese di propria competenza.

Art. 7 – Trasferimento delle risorse alle Province aderenti

1. UPI, in qualità di soggetto beneficiario e coordinatore unitario del Programma, gestisce le risorse assegnate dalla Regione per la realizzazione delle attività previste.
2. UPI trasferisce alle Province aderenti le quote del contributo regionale previste dal quadro economico-finanziario, nei limiti delle somme effettivamente erogate dalla Regione e secondo le condizioni e gli stati di avanzamento stabiliti dalla presente Convenzione e dalla proposta progettuale.
3. I trasferimenti sono effettuati sulla base dello stato di avanzamento delle attività e della documentazione trasmessa dalle Province.
4. Le Province trasmettono a UPI la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute, secondo le modalità e le scadenze comunicate da UPI.
5. UPI verifica la completezza, la coerenza, la pertinenza e la riferibilità della documentazione alle attività approvate e la include, qualora ritenuta regolare, nella rendicontazione unitaria trasmessa alla Regione.
6. Le Province sono responsabili della correttezza, completezza e veridicità della documentazione trasmessa, della legittimità degli atti adottati, della regolarità delle procedure svolte e dell'ammissibilità delle spese sostenute.
7. Le Province restituiscono a UPI le somme relative a spese non sostenute, non pagate, non rendicontate, non documentate, non ammissibili, oggetto di doppio finanziamento o utilizzate per finalità diverse da quelle previste.
8. UPI resta responsabile nei confronti della Regione della restituzione delle somme non riconosciute o oggetto di recupero, fermo restando il diritto di rivalersi nei confronti della Provincia cui l'irregolarità o l'inadempimento sia imputabile.

Copia informatica per consultazione

Art. 8 – Governance del Programma

1. La governance del Programma e le modalità di coinvolgimento delle Province e degli altri soggetti partecipanti sono definite nella proposta progettuale.
2. UPI assicura il coordinamento unitario delle attività e il raccordo operativo tra le Province aderenti, garantendo la coerenza metodologica e organizzativa del Programma e il perseguimento degli obiettivi previsti.
3. Le Province partecipano agli organismi e alle sedi di coordinamento per gli ambiti di rispettiva competenza.
4. Gli organismi di governance svolgono funzioni di indirizzo, confronto, coordinamento tecnico, verifica o validazione degli output secondo quanto stabilito dalla proposta progettuale.
5. La Regione può partecipare agli organismi di governance con funzioni di raccordo istituzionale, indirizzo e monitoraggio, senza assumere responsabilità gestionali, operative o finanziarie.
6. UPI assicura la verbalizzazione o adeguata documentazione delle attività degli organismi di governance e conserva gli atti relativi alla loro costituzione, composizione, funzionamento e agli esiti delle attività svolte.

Art. 9 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese che risultino:
 a) direttamente riferibili alle attività progettuali approvate;
 b) necessarie e congrue rispetto agli obiettivi del Programma;
 c) coerenti con il quadro economico-finanziario;
 d) effettivamente sostenute e pagate nel periodo di eleggibilità;
 e) registrate nella contabilità del soggetto che le sostiene;
 f) supportate da idonea documentazione amministrativa, contabile, fiscale e tecnica;
 g) conformi alla normativa contabile, fiscale, in materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni applicabili.
2. Sono ammissibili, nei limiti e secondo le modalità previste dalla proposta progettuale:
 a) le spese relative alle attività di coordinamento e gestione;
 b) le spese per studi, analisi e attività di progettazione;
 c) le spese per servizi specialistici di supporto;
 d) le spese per lo sviluppo, la realizzazione, l’implementazione e l’evoluzione di piattaforme, sistemi informativi, strumenti digitali, infrastrutture e dotazioni tecnologiche funzionali agli obiettivi del Programma;

Copia informatica per consultazione

e) le spese per attività di formazione, accompagnamento organizzativo e supporto tecnico;
f) le spese per attività di diffusione, trasferimento delle conoscenze e replicabilità degli output;
g) le spese per monitoraggio e valutazione;
h) le spese di personale, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale e nei limiti di cui al successivo comma 3;
i) le ulteriori spese previste dal quadro economico-finanziario e strettamente necessarie alla realizzazione del Programma.

3. Tutte le spese di personale sono ammissibili nei limiti e secondo le condizioni previste nella proposta progettuale e devono essere documentate in modo idoneo a dimostrare l'effettivo impiego nelle attività progettuali. Le spese di personale delle Province sono ammissibili esclusivamente qualora riferite a personale assunto a tempo determinato o a rapporti di collaborazione attivati per esigenze direttamente connesse alla realizzazione del Progetto. Il costo del personale interno delle Province resta a carico della medesime e può essere valorizzato esclusivamente quale quota di cofinanziamento del Progetto, secondo le modalità previste dalla proposta progettuale e dalla disciplina regionale applicabile.
4. Non sono in ogni caso ammissibili:
a) le spese di funzionamento ordinario non direttamente riferibili al Programma;
b) le spese prive di adeguata documentazione giustificativa;
c) le spese non direttamente riferibili alle attività progettuali;
d) le spese sostenute o pagate al di fuori del periodo di eleggibilità;
e) le spese oggetto di doppio finanziamento;
f) le spese per interessi passivi, sanzioni, ammende, penalità e contenziosi;
g) le spese utilizzate per finalità diverse da quelle previste;
h) le spese non coerenti con il quadro economico-finanziario approvato.
5. L'inserimento di una spesa nella rendicontazione non ne comporta l'automatico riconoscimento. La Regione verifica l'ammissibilità delle spese secondo la presente Convenzione, la deliberazione di assegnazione del contributo e la normativa applicabile.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo regionale massimo di euro 1.265.000,00 è erogato a UPI quale soggetto beneficiario e coordinatore unitario del Programma.
2. L'erogazione avviene secondo le seguenti modalità:

Copia informatica per consultazione

a) una quota a titolo di anticipazione pari al 40 per cento del contributo assegnato, previa sottoscrizione della presente Convenzione e presentazione della richiesta di erogazione da parte di UPI;
b) una quota a titolo di stato di avanzamento pari al 40 per cento del contributo assegnato, previa approvazione della relazione intermedia e verifica della rendicontazione intermedia, dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario e del conseguimento degli output intermedi previsti;
c) il saldo, fino al restante 20 per cento, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione finale, del conseguimento degli output essenziali e delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate.

3. L'erogazione delle quote di cui al comma 2 è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle relazioni di monitoraggio e sulla rendicontazione presentate ai sensi degli articoli 11 e 12.
4. L'erogazione della quota a titolo di stato di avanzamento è subordinata alla verifica di un avanzamento del Programma coerente con il cronoprogramma e con gli obiettivi intermedi, sotto il profilo tecnico, procedurale e finanziario.
5. Il saldo è determinato sulla base delle spese complessivamente sostenute, pagate, rendicontate e riconosciute ammissibili, tenuto conto delle quote già erogate e delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate.
6. Qualora le spese riconosciute ammissibili o le ulteriori fonti di copertura risultino inferiori a quanto previsto, il contributo è rideterminato secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 15.
7. Resta ferma la facoltà della Regione di sospendere l'erogazione delle quote non ancora liquidate nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 11 – Monitoraggio del Programma

1. UPI assicura il monitoraggio unitario del Programma, in collaborazione con le Province aderenti, sulla base degli obiettivi, delle attività, degli output, degli indicatori e del cronoprogramma previsti dalla proposta progettuale.
2. Il monitoraggio è finalizzato a verificare:
a) lo stato di avanzamento delle attività;
b) il conseguimento degli output e dei risultati previsti;
c) il livello di raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato;
d) il rispetto del cronoprogramma;
e) l'avanzamento finanziario;

Copia informatica per consultazione

f) le eventuali criticità e le azioni correttive adottate o proposte.

3. Le Province trasmettono a UPI i dati, le informazioni e la documentazione necessari al monitoraggio delle attività di propria competenza, secondo le modalità e le scadenze definite da UPI, in coerenza con la presente Convenzione e con le eventuali indicazioni della Regione.
4. UPI verifica, coordina e consolida le informazioni ricevute e trasmette alla Regione:
 a) una relazione intermedia riferita alle attività realizzate fino alla data del 30 giugno 2027, entro il 15 luglio 2027;
 b) una relazione finale entro trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali.
5. Le relazioni di cui al comma 4 danno conto del Programma nel suo complesso e, ove articolato in più interventi o progetti, dello stato di attuazione di ciascuno di essi.
6. Le relazioni riportano almeno:
 a) le attività realizzate;
 b) lo stato di avanzamento del cronoprogramma;
 c) gli output realizzati e i risultati conseguiti;
 d) il livello di attuazione degli indicatori previsti;
 e) il coinvolgimento delle Province e degli altri soggetti partecipanti;
 f) le eventuali criticità riscontrate;
 g) le azioni correttive adottate o proposte;
 h) lo stato di avanzamento finanziario.
7. La relazione finale contiene inoltre una valutazione complessiva:
 a) del livello di raggiungimento degli obiettivi;
 b) dei risultati e degli effetti prodotti dalla sperimentazione;
 c) della sostenibilità dei modelli sperimentati;
 d) della trasferibilità, replicabilità e riusabilità degli output;
 e) degli elementi utili alle politiche regionali in materia di riordino territoriale e governance multilivello.
8. La Regione può richiedere chiarimenti, integrazioni e ulteriori informazioni e può formulare indicazioni o prescrivere azioni correttive necessarie ad assicurare la regolare prosecuzione del Programma.
9. Gli esiti del monitoraggio concorrono alla verifica delle condizioni per l’erogazione delle quote di contributo previste dall’articolo 10.

Copia informatica per consultazione

Art. 12 – Rendicontazione

1. UPI presenta alla Regione la rendicontazione tecnica e finanziaria unitaria del Programma e risponde della completezza, della coerenza e della corretta predisposizione della documentazione trasmessa.
2. Restano ferme le responsabilità di ciascuna Provincia relative agli atti adottati, alle procedure espletate, alle attività realizzate, alle spese sostenute e alla documentazione di propria competenza.
3. Le Province trasmettono a UPI la documentazione tecnica, amministrativa, contabile e fiscale relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute, entro le scadenze e secondo le modalità operative definite da UPI.
4. UPI verifica la completezza, la coerenza, la pertinenza e la riferibilità della documentazione alle attività approvate e la include, qualora ritenuta regolare, nella rendicontazione unitaria trasmessa alla Regione.
5. UPI può richiedere alle Province chiarimenti, integrazioni e documentazione aggiuntiva. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione impedisce l'inserimento della relativa spesa nella rendicontazione unitaria.
6. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione amministrativa, contabile, fiscale e tecnica, atta a dimostrare:
 a) l'effettivo sostenimento e pagamento;
 b) la regolarità amministrativa e contabile;
 c) la diretta riferibilità alle attività progettuali;
 d) la coerenza con il quadro economico-finanziario approvato;
 e) il rispetto della normativa applicabile;
 f) l'effettiva realizzazione delle attività o acquisizione dei beni e servizi cui si riferiscono.
7. Ai fini della rendicontazione, le spese relative al personale, incluse quelle a titolo di cofinanziamento, sono documentate mediante gli atti di assunzione e/o conferimento dell'incarico, i relativi contratti, la documentazione attestante l'attività svolta e quella comprovante il costo effettivamente sostenuto e pagato.
8. Le spese relative a piattaforme, infrastrutture digitali, sistemi informativi, software, servizi cloud, apparati tecnologici e altre dotazioni previste dal Progetto sono rendicontabili a valere sul contributo regionale esclusivamente qualora riferite ad acquisizioni effettuate per la realizzazione del Progetto.
9. Ai fini della rendicontazione devono essere prodotti almeno gli atti di affidamento o acquisizione, la relativa documentazione contrattuale, la documentazione attestante la fornitura o

Copia informatica per consultazione

l'attivazione delle soluzioni acquisite e quella comprovante il costo effettivamente sostenuto e pagato.

10. Le dotazioni tecnologiche già nella disponibilità della Provincia non sono finanziabili a valere sul contributo regionale e possono essere valorizzate esclusivamente quale quota di cofinanziamento, ove prevista dal quadro economico-finanziario approvato.
11. Qualora il quadro finanziario preveda ulteriori fonti di copertura, UPI e le Province interessate ne documentano l'effettivo apporto secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente.
12. La struttura regionale competente può definire e aggiornare le modalità operative, i modelli, i prospetti e la documentazione da produrre ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, senza modificare gli elementi sostanziali della presente Convenzione.
13. La rendicontazione intermedia è presentata contestualmente alla relazione intermedia di cui all'articolo 11 ed è costituita almeno da:
 a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e pagate;
 b) un quadro di avanzamento finanziario articolato per intervento e soggetto attuatore;
 c) l'evidenza delle ulteriori fonti di copertura apportate nel periodo, ove previste;
 d) una dichiarazione attestante la regolarità, l'effettività e la riferibilità delle spese alle attività approvate;
 e) la documentazione richiesta dalla struttura regionale competente.
14. La rendicontazione finale è presentata contestualmente alla relazione finale di cui all'articolo 11, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, ed espone il quadro complessivo delle spese sostenute, delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate e delle risorse trasferite alle Province aderenti.
15. La Regione può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali e ogni ulteriore elemento necessario alla verifica della regolare attuazione del Programma e dell'ammissibilità delle spese.
16. L'inclusione di una spesa nella rendicontazione trasmessa da UPI non comporta il suo automatico riconoscimento da parte della Regione.
17. La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al Programma è conservata da UPI e dalle Province secondo quanto previsto dall'articolo 14 ed è resa disponibile ai soggetti competenti allo svolgimento dei controlli.

Copia informatica per consultazione

Art. 13 – Variazioni, rimodulazioni e proroga

1. Le variazioni non sostanziali possono essere autorizzate dal dirigente regionale competente, su richiesta motivata di UPI previamente condivisa con le Province interessate.
2. Sono considerate non sostanziali le variazioni che non incidono:
 a) sulle finalità e sugli obiettivi generali;
 b) sugli output essenziali;
 c) sul contributo regionale complessivo;
 d) sulla natura sperimentale del Programma;
 e) sull'assetto fondamentale del partenariato;
 f) sulla capacità del Programma di produrre i risultati attesi.
3. Le variazioni sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale.
4. Le richieste devono essere presentate prima dell'attuazione delle modifiche e devono essere corredate dagli aggiornamenti del cronoprogramma, del quadro economico-finanziario, degli output e degli indicatori interessati.
5. Le richieste evidenziano gli effetti delle modifiche proposte sul monitoraggio, sul conseguimento degli output e sulle modalità di rendicontazione.
6. La proroga può essere autorizzata dal dirigente regionale competente, su richiesta motivata presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, purché:
 a) non comporti maggiori oneri a carico della Regione;
 b) sia compatibile con la disciplina contabile;
 c) risulti coerente con lo stato di avanzamento delle attività;
 d) non comprometta la natura sperimentale, gli obiettivi e gli output essenziali del Programma.
7. Non sono ammesse variazioni retroattive, salvo casi eccezionali debitamente motivati e compatibili con la disciplina contabile e con gli atti regionali di finanziamento.

Art. 14 – Controlli e conservazione della documentazione

1. La Regione può effettuare controlli amministrativi, documentali e in loco, anche a campione, finalizzati a verificare:
 a) la corretta attuazione del Programma;
 b) l'effettiva realizzazione delle attività;
 c) il conseguimento degli output e dei risultati previsti;
 d) la coerenza tra attività realizzate, output prodotti, indicatori valorizzati e spese rendicontate;
 e) la pertinenza, l'effettività e l'ammissibilità delle spese;
 f) la conformità degli atti e delle procedure alla normativa applicabile;
 g) la veridicità delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni trasmessi;

Copia informatica per consultazione

h) l’effettivo apporto delle ulteriori fonti di copertura dichiarate;
i) il rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, conservazione, diffusione, disponibilità e riuso degli output.

2. UPI e le Province aderenti assicurano piena collaborazione alle attività di controllo e rendono disponibili, entro i termini indicati dalla Regione, gli atti, i documenti, i registri, i giustificativi di spesa, le evidenze tecniche, i dati e ogni ulteriore informazione richiesta.
3. UPI e le Province consentono alla Regione, nel rispetto della disciplina applicabile, l’accesso alla documentazione e ai sistemi utilizzati per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Programma.
4. UPI e le Province conservano la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al Programma per almeno cinque anni dalla liquidazione del saldo, fatto salvo il diverso o maggiore termine previsto dalla normativa applicabile.
5. Restano ferme le competenze degli organi regionali, statali, europei e di controllo contabile legittimati a effettuare verifiche sul Programma e sull’utilizzo delle risorse.

Art. 15 – Sospensione, rideterminazione, revoca e recupero del contributo

1. La Regione può sospendere l’erogazione delle quote non ancora liquidate qualora:
a) la documentazione presentata risulti incompleta o non idonea;
b) emergano ritardi o scostamenti significativi rispetto al cronoprogramma;
c) non risultino conseguiti gli output intermedi previsti;
d) siano rilevate irregolarità o inadempimenti;
e) si rendano necessari approfondimenti istruttori;
f) non siano stati forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione comunica a UPI le motivazioni della sospensione e indica le integrazioni, gli adempimenti o le azioni correttive richiesti, assegnando un termine per provvedere.
3. La Regione dispone la ripresa dell’erogazione qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la sospensione e sia verificata la permanenza delle condizioni per la prosecuzione del finanziamento.
4. Il contributo è rideterminato, anche in sede di saldo, in relazione:
a) alle spese non sostenute, non pagate, non documentate o non riconosciute ammissibili;

Copia informatica per consultazione

b) alle spese oggetto di doppio finanziamento o utilizzate per finalità diverse;
c) alla riduzione del costo complessivo ammissibile;
d) alla riduzione delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate;
e) alla mancata o parziale realizzazione di attività e output;
f) alle economie risultanti a conclusione del Programma.

5. La Regione può disporre la revoca totale o parziale del contributo nei casi di:
a) mancata realizzazione totale o sostanziale delle attività finanziate;
b) utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle previste;
c) rendicontazione non veritiera;
d) grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione o dagli atti regionali;
e) violazioni normative idonee a compromettere la legittimità o l'ammissibilità delle attività finanziate;
f) mancato conseguimento degli output essenziali;
g) rinuncia al contributo o sopravvenuta impossibilità di realizzare il Programma;
h) mancata rimozione, entro il termine assegnato, delle cause che hanno determinato la sospensione.
6. Le misure previste dal presente articolo sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e, quando compatibile con la natura dell'inadempimento, sono limitate alle attività, alle spese o ai soggetti interessati.
7. Prima dell'adozione del provvedimento di rideterminazione o revoca, la Regione comunica l'avvio del procedimento a UPI e alle Province interessate, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni, documenti e, ove possibile, proposte di regolarizzazione.
8. Il provvedimento di rideterminazione o revoca stabilisce l'ammontare delle somme eventualmente da restituire, le modalità di restituzione e il relativo termine.
9. UPI provvede alla restituzione delle somme nei confronti della Regione, fermo restando il diritto di rivalersi nei confronti della Provincia cui l'irregolarità o l'inadempimento sia imputabile.
10. Restano fermi gli eventuali interessi, le sanzioni e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa applicabile.

Copia informatica per consultazione

Art. 16 – Disponibilità, proprietà e riuso degli output

1. Gli output realizzati nell'ambito del Programma sono messi a disposizione della Regione e del sistema regionale delle autonomie locali per finalità istituzionali.
2. Gli output comprendono, secondo la natura del Programma, metodologie, modelli organizzativi, schemi di atti, linee guida, report, dataset, dashboard, strumenti di monitoraggio, documentazione tecnica, materiali formativi, strumenti digitali e kit di replicabilità.
3. Gli output sono prodotti, ove tecnicamente possibile, in formati aperti, interoperabili, documentati e idonei al riuso.
4. Per software, piattaforme, banche dati, sistemi informativi e componenti digitali acquisiti o sviluppati nell'ambito del Programma, UPI e le Province assicurano alla Regione e agli enti destinatari, per finalità istituzionali e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti con i fornitori, adeguati diritti di accesso, utilizzo, riproduzione, modifica, evoluzione e riuso.
5. Gli atti di acquisizione di strumenti e sistemi digitali disciplinano, ove pertinenti:
 a) i diritti di utilizzo;
 b) la durata delle licenze;
 c) l'accesso, la portabilità e l'esportazione dei dati;
 d) le condizioni di continuità operativa;
 e) gli eventuali vincoli di proprietà intellettuale;
 f) le modalità di restituzione o migrazione dei dati;
 g) la disponibilità della documentazione tecnica e funzionale necessaria alla gestione e al riuso;
 h) le misure volte a evitare situazioni di dipendenza tecnologica non giustificate da esigenze tecniche o di sicurezza.
6. La disponibilità e il riuso degli output costituiscono parte dei risultati attesi del Programma e sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo.
7. La Regione può utilizzare gli esiti della sperimentazione per attività di programmazione, studio, monitoraggio, valutazione, diffusione delle buone pratiche e definizione delle politiche regionali.

Art. 17 – Trasparenza, tracciabilità, protezione dei dati e comunicazione

1. Le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,

Copia informatica per consultazione

n. 33, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dai rispettivi PIAO e dagli atti organizzativi applicabili.

2. La Regione provvede agli obblighi di pubblicazione relativi al provvedimento di concessione, alla presente Convenzione e agli ulteriori dati previsti dalla normativa vigente.
3. UPI e le Province assicurano, per le attività di propria competenza, la pubblicazione degli atti e delle informazioni dovuti, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
4. Le Parti segnalano tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e adottano le misure previste dai rispettivi ordinamenti, codici di comportamento e strumenti di prevenzione della corruzione.
5. UPI e le Province applicano, nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, la normativa vigente in materia di contratti pubblici, tracciabilità dei flussi finanziari e controlli sugli operatori economici.
6. Le Parti garantiscono l'assenza di doppio finanziamento e la tracciabilità delle spese relative al Programma.
7. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni applicabili.
8. Ciascuna Parte opera quale autonomo titolare del trattamento per le attività di propria competenza, salvo che la natura dei flussi informativi e delle operazioni di trattamento richieda una diversa qualificazione dei ruoli, da disciplinare con apposito atto.
9. Gli output destinati alla pubblicazione sono preventivamente verificati e, ove necessario, anonimizzati o oscurati.
10. UPI coordina le attività di comunicazione e diffusione previste dalla proposta progettuale.
11. Nelle pubblicazioni, negli eventi e nei materiali informativi è data adeguata evidenza del contributo della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18 – Rinuncia, sopravvenuta impossibilità e modifiche del partenariato

1. UPI o una Provincia aderente che, per cause sopravvenute, non sia più in grado di assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza ne dà immediata e motivata comunicazione alla Regione e alle altre Parti, indicando:
 a) le attività interessate;
 b) le risorse coinvolte;
 c) lo stato di avanzamento;
 d) gli effetti sul Programma;

Copia informatica per consultazione

e) le misure proposte per salvaguardarne la continuità.

2. La comunicazione di cui al comma 1 non produce di per sé lo scioglimento del rapporto convenzionale, la cessazione degli obblighi assunti, la modifica del partenariato o il venir meno del contributo regionale.
3. La Regione, sentiti UPI e le Province interessate, valuta gli effetti della rinuncia o della sopravvenuta impossibilità sulla continuità, coerenza e sostenibilità del Programma e può autorizzare rimodulazioni, sostituzioni, riduzioni del contributo, revoche parziali o altri interventi necessari.
4. Fino alla definizione degli effetti da parte della Regione, UPI e le Province interessate assicurano la collaborazione necessaria alla conservazione dei risultati conseguiti, alla messa a disposizione della documentazione, alla rendicontazione delle attività svolte e alla continuità delle attività indispensabili.
5. Non sono ammesse l'adesione di ulteriori soggetti o la modifica sostanziale del partenariato senza preventiva autorizzazione della Regione e senza il rispetto delle procedure previste dall'articolo 13.

Art. 19 – Durata, comunicazioni, controversie e disposizioni finali

1. La Convenzione acquista efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Le attività devono concludersi entro il 31-12-2027, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 13.
3. Restano ferme le eventuali scadenze successive previste dalla proposta progettuale per esiti istituzionali derivanti da attività completate entro il periodo progettuale, purché non comportino l'ammissibilità di spese sostenute oltre il termine stabilito per la conclusione delle attività.
4. La Convenzione resta efficace fino all'approvazione della rendicontazione finale e alla liquidazione del saldo. Restano efficaci anche successivamente, per il periodo previsto dalla presente Convenzione o dalla normativa applicabile, gli obblighi relativi ai controlli, alla conservazione della documentazione, alla restituzione delle somme, alla disponibilità e al riuso degli output, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
5. Per la Regione, il responsabile dell'attuazione è il dirigente del Settore Programmazione Strategica e Sviluppo Territoriale, o suo successore nell'incarico.
6. Per UPI, il responsabile del Programma è il soggetto individuato nella proposta progettuale, salvo sostituzione comunicata alle Parti.

Copia informatica per consultazione

7. Ciascuna Provincia individua il proprio referente tecnico-operativo e comunica tempestivamente a UPI e alla Regione le eventuali successive sostituzioni.
8. Le comunicazioni formali tra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalle stesse. Le variazioni degli indirizzi producono effetti dalla relativa comunicazione alle altre Parti.
9. Le Parti dichiarano di conoscere e accettare, per quanto di rispettiva competenza, il contenuto della proposta progettuale richiamata all'articolo 1 e del relativo quadro economico-finanziario.
10. Le Parti si impegnano a risolvere in via collaborativa e bonaria le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.
11. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa europea, statale e regionale vigente, la deliberazione regionale di assegnazione del contributo e gli altri atti regionali richiamati nella presente Convenzione.
12. Le controversie non risolte in via bonaria sono devolute al giudice munito di giurisdizione secondo le disposizioni vigenti. Per le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria è competente il Foro di Bologna, fatte salve le competenze inderogabili.
13. La Convenzione è sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Sottoscrizioni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la **Regione Emilia-Romagna**

La direttrice generale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione
Manuela Lucia Mei

Per **UPI Emilia-Romagna**

Il legale rappresentante o suo delegato

[●];

Per la **Provincia di Piacenza,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Copia informatica per consultazione

Per la **Provincia di Parma,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Reggio Emilia,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Modena,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Ferrara,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Forlì-Cesena,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Ravenna,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●];

Per la **Provincia di Rimini,**
il legale rappresentante o suo delegato
[●]

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Direzione generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: CONVENZIONE PLURILATERALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPI EMILIA-ROMAGNA E LE PROVINCE ADERENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA PILOTA DI SPERIMENTAZIONE DI FORME DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE SCHEMA.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 5288/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 05/11/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Contabilità finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: CONVENZIONE PLURILATERALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPI EMILIA-ROMAGNA E LE PROVINCE ADERENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA PILOTA DI SPERIMENTAZIONE DI FORME DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE SCHEMA.

Si esprime il parere ${documentRoot.visto.ESITO_VISTO} in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 5288/2026 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, ${documentRoot.visto.DATA_FIRMA}

${documentRoot.visto.DESCRIZIONE_FIRMATARIO}
${documentRoot.visto.FIRMATARIO}
${documentRoot.visto.DELEGANTE}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L’ Atto del Presidente n. 164 del 05/11/2026 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 05/11/2026

L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione